

**IVA**

---

**Periodicità dei Modelli INTRASTAT**

di Federica Furlani

Ai sensi dell'art. 1 del D.M. 22.02.2010 i soggetti passivi Iva che effettuano **operazioni o acquisti nei confronti di soggetti passivi stabiliti in altro Stato Ue** devono presentare i seguenti elenchi riepilogativi delle operazioni:

- **Mod. INTRA-1** per le cessioni intracomunitarie di beni e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies del D.P.R. n. 633/1972;
- **Mod. INTRA-2** per gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi generiche di cui all'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972.

Ma quali i termini e la periodicità di presentazione?

Premettendo che se per un mese o un trimestre non è stata compiuta **nessuna operazione non esiste alcun obbligo dichiarativo**, gli elenchi vanno presentati:

- in caso di **periodicità mensile** ? entro il **25 del mese successivo** a quello di riferimento;
- in caso di **periodicità trimestrale** ? entro il **25 del mese successivo al trimestre di riferimento**.

Ciascun elenco riepilogativo è presentato con periodicità:

- **trimestrale**, dai contribuenti che hanno effettuato operazioni, nei **quattro trimestri precedenti** e per **ciascuna categoria di operazioni** (acquisti, cessioni, prestazioni di servizi rese e prestazioni di servizi ricevute), per un ammontare totale trimestrale **non superiore a 50.000 euro**;
- **mensile**, dai contribuenti che hanno effettuato operazioni, **nel trimestre di riferimento e/o in uno dei quattro trimestri precedenti**, per un ammontare **superiore a 50.000 euro**.

Quindi se il limite di 50.000 euro è stato **superato anche in uno solo dei quattro trimestri dell'anno precedente**, il contribuente sarà tenuto ad una periodicità mensile **per almeno quattro trimestri consecutivi** (art. 2, comma 1, lett. a, D.M. 22.02.2010). In tale caso potrà ritornare a presentare trimestralmente gli elenchi, se non supererà la soglia di 50.000 euro per almeno quattro trimestri consecutivi.

Poiché il riferimento è a **ciascuna categoria di operazioni**, è possibile che uno stesso contribuente adotti una periodicità mensile per gli acquisti di beni e prestazioni ricevute (INTRA-2) e una trimestrale per le cessioni di beni e prestazioni rese (INTRA-1).

I soggetti passivi che hanno **iniziato l'attività da meno di quattro trimestri** presenteranno gli elenchi con cadenza trimestrale, sempre che, nei trimestri già trascorsi e in quello in corso, non sia stato superato per ciascuna categoria il limite di 50.000 euro.

Coloro che sono tenuti alla presentazione con periodicità trimestrale, **possono adottare quella mensile**, ma optando per tale scelta devono **mantenerla per l'intero anno solare**.

I requisiti di periodicità devono essere quindi costantemente monitorati. Se infatti un contribuente che presenta un elenco riepilogativo trimestralmente **nel corso di un trimestre supera la soglia dei 50.000 euro** (da considerare sempre per ogni singola categoria di operazioni), deve passare alla periodicità mensile a partire **dal mese successivo a quello in cui il limite viene superato**.

In questo caso, per i periodi mensili già trascorsi, vanno presentati gli elenchi riepilogativi **opportunamente contrassegnati**.

Come precisato dalla [C.M. 36/E/2010](#), parte seconda, quesito 1:

- in caso di **superamento della soglia a gennaio**, l'operatore presenterà un elenco trimestrale entro il **25 febbraio**, contrassegnando nel frontespizio la casella **"primo mese del trimestre"**;
- nel caso di **superamento della soglia a febbraio**, sarà presentato entro il **25 marzo** un elenco trimestrale contenente i dati relativi a gennaio e febbraio, contrassegnando nel frontespizio la casella **"primo e secondo mese del trimestre"**;
- in caso di **superamento a marzo**, sarà presentato un elenco trimestrale contenente i dati di gennaio, febbraio e marzo entro il **26 aprile**, contrassegnando la casella **"trimestre completo"**.

		Mod. INTRA-1
<b>ELENCO RIEPILOGATIVO DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI E DEI SERVIZI RESI</b>		
<b>PERIODICITA' ELENCO</b>		
<b>PERIODO DI RIFERIMENTO</b>	MESE <input type="text"/> <input type="text"/>	ANNO 20 <input type="text"/> <input type="text"/>
	TRIMESTRE <input type="checkbox"/>	ANNO 20 <input type="text"/> <input type="text"/>
LE INFORMAZIONI DELLE SEZIONI 1 e/o 3 SONO DA RIFERIRSI A (Barrare la casella): <input type="checkbox"/> SOLO 1° MESE DEL TRIMESTRE <input type="checkbox"/> 1° E 2° MESE DEL TRIMESTRE <input type="checkbox"/> TRIMESTRE COMPLETO		
		<b>NUMERO DI RIFERIMENTO</b>

Si segnala infine che i soggetti che applicano il regime delle **nuove iniziative produttive** (art. 13 L. n. 388/2000) e quello agevolato (art. 27, comma 3, D.L. n. 98/2011), anche se liquidano l'Iva a cadenza annuale devono rispettare comunque la **periodicità trimestrale per quanto concerne i modelli INTRASTAT**.